

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI BELLUNO

## COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO

### VARIANTE N. 1 AL P.I.

Committente:

COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO, Fraz. Celat n. 16 - 32020 San Tomaso Agordino (BL)

Tecnico incaricato:

*Dottore forestale Giovanni Carazzai  
Via Giare 4, 32032 Feltre (BL)  
E-MAIL [giocaraz@yahoo.it](mailto:giocaraz@yahoo.it)  
PEC: [g.carazzai@epap.conafpec.it](mailto:g.carazzai@epap.conafpec.it)  
Tel. cell. 3408742083  
P. IVA 00993130251  
C.F. CRZGNN76L12D530H*

Timbro professionale:



Elaborato:

### **RELAZIONE TECNICA PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (Allegato E)**

Applicazione della DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE  
Guida metodologica DGR n. 1400 del 29/08/2017

Elaborato:

12

Data:

Agosto 2018

## INDICE

0	PREMESSA.....	2
0.1	<i>Aspetti normativi.....</i>	2
0.2	<i>Aspetti valutativi.....</i>	2
0.3	<i>Contenuti della relazione.....</i>	3
1	SINTETICA DESCRIZIONE DELLA VARIANTE .....	5
1.1	<i>Il documento del Sindaco e l'avviso pubblico.....</i>	7
2	LOCALIZZAZIONE CARTOGRAFICA-COROGRAFICA .....	9
2.1	<i>Individuazione dell'ambito della proposta di variante .....</i>	9
2.2	<i>Ubicazione rispetto ai siti della rete Natura 2000.....</i>	10
3	VERIFICA DELLA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI DI INTERESSE.....	12
4	RAPPORTO TRA LE ATTIVITÀ PREVISTE E GLI ASPETTI AMBIENTALI.....	13
4.1	<i>Interferenze con gli elementi di interesse comunitario .....</i>	13
4.2	<i>Conclusione sulla necessità di V.Inc.A. ....</i>	13
4.3	<i>Giudizio finale.....</i>	14
	ALLEGATO E ALLA D.G.R. N. 1400 DEL 29 AGOSTO 2017 .....	15

## **0 PREMESSA**

### **0.1 Aspetti normativi**

La D.G.R. 1400/2017 del 29 agosto 2017 «Nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. "Approvazione della nuova Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014» definisce la valutazione di incidenza come "strumento di prevenzione che analizza gli effetti degli interventi sui siti della rete Natura 2000 e che richiede l'esercizio di un'attività di valutazione tecnica da parte dell'autorità amministrativa o dell'organo allo scopo preposto".

Tale D.G.R. definisce le varie fasi in cui è suddivisa la procedura, con definizione dei contenuti dello Studio di Incidenza (Screening e/o Valutazione Appropriata), dell'eventuale Programma di Monitoraggio e con l'individuazione dei punti di esclusione del campo di applicazione della D.G.R. stessa.

In particolare, al paragrafo 2.2 "Piani, progetti e interventi che non determinano incidenze negative significative sui siti rete natura 2000 e per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza", la già citata D.G.R. individua i seguenti casi in cui non è necessaria la valutazione di incidenza:

- a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;
- b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati (segue elenco di 23 fattispecie).

Tra gli allegati della D.G.R. 1400/17, si evidenzia l'allegato "E – Modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza", con il quale è possibile dichiarare che "non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2".

Nel caso in cui la fattispecie analizzata non sia direttamente riconducibile ad una delle prime 22 fattispecie dell'elenco dei casi di non applicabilità della V.Inc.A. il punto 23 recita che la valutazione di incidenza non è necessaria per "piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

Per quanto sopra premesso, la motivazione della presente relazione è quella di accompagnare da dichiarazione del Proponente, di cui all'allegato E alla D.G.R. 1400/17 per definire l'assenza di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 e sugli elementi di interesse comunitario (habitat e specie) in relazione alla variante descritta al paragrafo 1.

### **0.2 Aspetti valutativi**

La D.G.R. 1400/17 nelle premesse individua chiaramente il campo di applicazione della valutazione di incidenza, definendo che "La valutazione di incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000: i corridoi ecologici, le cavità naturali e gli altri elementi del sistema delle Rete ecologica definita negli strumenti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale, laddove esterni ai siti della rete Natura 2000, sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000."

In sostanza se gli effetti di un piano, progetto o intervento non sono significativamente e negativamente interessanti habitat della rete Natura 2000 e specie di interesse comunitario a livello di popolazione, il piano, progetto o intervento è da ritenersi escluso dal campo di applicazione della procedura di valutazione di incidenza.

In generale si afferma che, sulla base della normativa in vigore, l'accertamento della significatività degli effetti derivanti dalla realizzazione di progetti, piani o interventi sugli habitat e sulle specie vulnerabili, deve essere realizzata attraverso la verifica della variazione

dello grado di conservazione che gli stessi elementi vulnerabili (presi singolarmente o per gruppi caratterizzati da una ecologia affine) potrebbero subire a seguito della percezione degli effetti.

In particolare si ricorda che ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (art. 1, lettera i), per "grado di conservazione" di una specie si intende *"l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2"*.

Per quanto detto, per l'individuazione dell'effettiva applicabilità della D.G.R. 1400/17 risulta necessario che la realizzazione del piano, progetto o intervento presenti le seguenti caratteristiche:

- Produca effetti aggiuntivi rispetto a quelli già presenti nell'ambito interessato dal progetto;
- Gli effetti aggiuntivi siano negativi e significativi in rapporto alla variazione del grado di conservazione attuale riferito ai siti della rete Natura 2000 e/o agli elementi chiave di interesse comunitario (habitat e specie).

Ai sensi della vigente normativa, lo stato di conservazione di un habitat o di una specie è definito come segue:

- Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulla specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio regionale.
- Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche.

L'accertamento dell'impossibilità che gli effetti prodotti dal piano, progetto o intervento in esame possa comportare una variazione del grado di conservazione attuale di habitat e specie di interesse comunitario è l'obiettivo della presente relazione. Tale ipotesi si può manifestare nel caso in cui:

- gli effetti che derivano dalla realizzazione del piano, progetto, intervento si esauriscono prima di raggiungere gli habitat e le specie di interesse comunitario;
- gli effetti indiretti del piano progetto intervento non cambiano l'idoneità ambientale dei luoghi interessati rispetto alle specie segnalate (D.G.R. 2200/2014).

A quanto detto sopra si aggiunge anche che per il concetto di rete ecologica, le attività antropiche non sono escluse dalle aree comprese nella rete stessa. In particolare Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche *"conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali"* (Art. 2). In pratica tutte le attività preesistenti all'istituzione della Rete Natura 2000 entrano di fatto a costituire il c.d. "rumore di fondo" della rete ecologica e indicano il "momento zero" per la valutazione dell'eventuale modificazione del grado di conservazione degli elementi di interesse comunitario. Una prova tangibile di tale asserzione consiste nel fatto che la rete Natura 2000 tutela habitat naturali e seminaturali (es. 6510), attestando in quest'ultimo caso la necessità dell'attività antropica per il mantenimento di tali habitat e l'assicurazione di una gestione sostenibile delle aree della rete, sia dal punto di vista ecologico, che da quello economico.

### **0.3 Contenuti della relazione**

La presente relazione seguirà lo schema indicato nell'allegato "A" alla D.G.R. 1400/17, ove al paragrafo 2.2 si afferma che *"la relazione tecnica dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:*

- 1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento;*
- 2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati;*
- 3. verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o*

*intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'area interessata;*

- 4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3'.*

## 1 SINTETICA DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

Si traggono le indicazioni riportate nella presente sezione dalla relazione descrittiva del variante al piano, cui si rimanda per eventuali ulteriori approfondimenti.

Con l'esecutività della pubblicazione sul B.U.R. (n. 14 del 03/02/2017) della ratifica da parte della Provincia di Belluno dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) "Medio Cordevole" dei Comuni di Cencenighe Agordino e San Tomaso Agordino (ai sensi dell'art. 15 c.6 della l.r. 11/2004), il P.R.G. vigente di San Tomaso Agordino è diventato, per le parti compatibili con il P.A.T.I., Piano degli Interventi (art. 48 c.5bis della l.r. 11/2004).

La vigente normativa urbanistica (art. 9 l.r. 11/2004) prevede che "tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono redatti su carta tecnica regionale secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a)". Il P.R.G. del Comune di San Tomaso Agordino è infatti redatto su base catastale e non completamente su base C.T.R. non numerica.

Poiché l'operazione di modifica e trasposizione della base cartografica, nella quale sono insiti adeguamenti e modifiche pur minimi di azzonamenti ed infrastrutture, è da sempre considerata oggetto di variante (vedasi l'art. 50 c. 4 lett. i) della l.r. 61/1985), si ritiene che la prescrizione regionale vada letta nel senso che anche la prima variante al P.I. debba essere redatta su C.T.R.N., recependo il P.R.G. divenuto primo P.I., introducendo eventualmente i nuovi interventi di variante che si intendono proporre.

Il primo intervento del P.I. n.1 del Comune di San Tomaso Agordino è pertanto finalizzato a questa operazione attraverso la riproposizione del P.R.G. (primo P.I.) sulla nuova base cartografica numerica della Carta Tecnica Regionale.

Quest'operazione di riassetto cartografico è ritenuta necessaria e prioritaria in quanto obbligata al fine della redazione di qualsiasi intervento di P.I., ed è pertanto a tal fine che l'Amministrazione ha inteso accelerare i relativi tempi di redazione al fine di poter contare su un impianto di base adeguato a qualsiasi intervento si renda opportuno o necessario.

Il passo successivo è rappresentato dalla verifica ed adeguamento della perimetrazione degli azzonamenti "ex-P.R.G." così trasposti su C.T.R.N. alle perimetrazioni degli azzonamenti di consolidato previste dal P.A.T.I..

Poiché il dimensionamento del P.A.T.I. è stato realizzato sulla base dei relativi "consolidati" l'intervento in atto non interviene su tale dimensionamento (né in termini di volumi e standard, né in termini di S.A.U.) indipendentemente dal fatto che il saldo di tale operazione sia positivo o negativo. In altri termini l'intervento di "allineamento" in oggetto rappresenta il momento 0 del nuovo P.I. in conformità al P.A.T.I. e non modifica in alcun modo i dati di progetto di quest'ultimo.

In questa fase vengono pertanto affrontati e risolti in dettaglio i seguenti punti:

- A) Sottrazione delle aree incompatibili con il P.A.T.I.: si tratta di azzonamenti di tipo B, C e D del P.I. vigente che eccedono i limiti del consolidato previsto dal P.A.T.I. e che sono stati riazzonati in conformità alla contermina zona agricola. Complessivamente i 17 interventi di ridefinizione degli azzonamenti comportano lo spostamento in area agricola di superfici per 28.300 mq alle quali il precedente piano assegnava una potenzialità teorica di 21.440 mc.
- B) Sottrazione di aree esterne al confermativo ma ricomprese nel buffer del consolidato di P.A.T.I.: si tratta di aree di tipo A, B, C, D ed E4 del vigente P.I. esterne al perimetro di "consolidato" del P.A.T.I. ma comunque rientranti entro i margini di ridefinizione di tale perimetro previsti dalle N.T. del P.A.T.I. stesso (30 ml per le "aree ad urbanizzazione consolidata" e 25 ml per le "aree ad urbanizzazione consolidata diffusa" di cui all'art. 29 delle N.T. del P.A.T.I.). Si tratta in pratica di aree che potranno essere ricomprese in azzonamenti di tipo urbano in successivi P.I. qualora se ne valuti l'opportunità in base alla disponibilità di volume e di S.A.U. ammessa del P.A.T.I. ed ai rimanenti criteri previsti dalle relative N.T.. Si tratta di 32 casi per una superficie di 77.689 mq ed una potenzialità volumetrica di 127.825 mc.
- C) Ampliamento degli azzonamenti urbani del P.I. in aree di "consolidato" del P.A.T.I.: siamo in questo caso in presenza di un bordo di "consolidato" di P.A.T.I. che eccede i limiti delle aree A, B, C, D, E4 del vigente P.I. le quali vengono pertanto allargate per

portarsi sul nuovo perimetro. Si tratta di 29 interventi interessanti superfici per 11.855 mq ed una potenzialità volumetrica di 29.392 mc. Si tratta in ogni caso di aree già edificate per cui la potenzialità edificatoria è già stata in parte espressa.

- D) Adeguamenti delle aree di centro storico del P.A.T.I.: in questa voce vengono ricompresi 23 interventi nei quali sono stati modificati i previgenti azzonamenti di P.I. per allinearsi alle nuove perimetrazioni dei centri storici previste dal P.A.T.I.. Si tratta complessivamente di 41.682 mq in azzonamenti B, C, E4 con potenzialità edificatoria di 107.255 mc che vengono riazzonati in z.t.o. di tipo "A" con conseguente perdita del volume previsto recuperabile con previsioni puntuali attraverso un successivo P.I..
- E) Ampliamenti di aree residuali e sfridi: si tratta di adeguamenti minimi simili ai precedenti di cui al punto c) ma che interessano superfici limitate ed adeguamenti puntuali minimi, tanto che i 4 casi considerati ammontano complessivamente a soli 757 mq. per un incremento di potenzialità volumetrica di 922 mc..
- F) Modifica azzonamento di aree "bianche": l'intervento riguarda l'azzoneamento in area propria di tipo "E" di varie aree sparse sul territorio comunale, generalmente sulle sommità in corrispondenza di rocce e ghiaioni, e non azionate dal P.R.G., trattandosi quindi di "aree bianche" non pianificate. Il loro inserimento in zona agricola, nonostante la loro ampia superficie complessiva (2.075.797 mq), non comporta un incremento della cubatura di progetto.

Il saldo complessivo dei vari interventi (fatto salvo il tipo F) che rappresenta un puro adeguamento tecnico che non incide sul dimensionamento) porta ad una riduzione effettiva di circa 94.134 mq di azzonamenti residenziali e produttivi ed una contrazione di circa 226.207 mc di potenzialità volumetrica rispetto al vigente P.I. (ex P.R.G.); in ogni caso circa la metà di tale contrazione potrà essere "recuperata" nei successivi P.I. qualora si evidenzia una domanda effettiva compatibile con i criteri previsti dalle N.T. del P.A.T.I..

L'intervento di variante risulta compatibile con la nuova l.r. 14/2017 in base a quanto previsto al relativo art. 13 fermo restando che in ogni caso viene prevista una significativa riduzione del consumo di suolo.

In dettaglio, rispetto alle quantità sopra enunciate, attraverso l'azione di sottrazione delle zonizzazioni incompatibili con il PATI (a), vengono interessate 1,9ha di aree già considerate come appartenenti al consolidato secondo i criteri della L.r.14/2017. Con l'azione di sottrazione di aree esterne al confermativo (b) vengono interessati 5,2ha di aree già perimetrate nel consolidato L.r.14/2017. Con l'azione di ampliamento degli azzonamenti urbani in aree di consolidato del PATI (c) vengono invece interessate 1.2ha di aree esterne al consolidato L.r. 14/17. Ne deriva che attraverso il PI n.1 vengono recuperati 5.9ha di superfici già considerate come consumo di suolo e che potranno pertanto essere rilocalizzate secondo le esigenze dei futuri P.I. in aggiunta a quanto previsto dalla L.r. 14/17.

Accanto agli interventi di carattere meramente tecnico citate in precedenza il P.I. interviene anche per il recepimento (ove ritenuto ammissibile) di richieste da parte di cittadini ed interessati emersi a seguito dell'emissione di un apposito bando sia precedentemente presentati. Nessuna delle richieste pervenute riguarda interventi di "prima casa" che, nell'eventualità e secondo la normativa di P.A.T.I., avrebbero avuto la priorità. Gli interventi previsti vengono anticipati al fine di rispondere in tempo breve ad un fabbisogno rimasto compresso negli scorsi anni a causa dei tempi di approvazione del P.A.T.I. ed alla conseguente impossibilità, nel frattempo, di approvare varianti al P.R.G..

In una seconda e successiva fase, complementare a quella precedentemente descritta, si procederà con nuova variante all'adeguamento del P.I. alle rimanenti direttive e prescrizioni previste dal P.A.T.I., consentendo in tal modo di utilizzare tutti i nuovi ed ampi spazi di discrezionalità concessi dalla l.r. 11/2004 all'autonomia comunale.

In tale fase potranno inoltre:

- essere operati interventi di modifica/adattamento della cartografia di Piano su base C.T.R.N. emersi nella prima fase di gestione del nuovo P.I. al fine di minimizzare la possibilità di errori ed interpretazioni rispetto alla base cartografica catastale;
- recepiti i vincoli conseguenti a quanto previsto sia dalla l.r. 14/2017 relativa al "Contenimento dell'uso del suolo" nonché i nuovi indici edificatori congruenti e conseguenti ai disposti della D.G.R.V. 1.896/2017 relativa al "Recepimento del

- Regolamento Edilizio Tipo”;
- recepite eventuali richieste ammissibili pervenute in relazione all’avviso pubblico (prot. 5111 dell’1/12/2015) emesso ai sensi dell’art. 7 della l.r. 4/2015 in riferimento alle cosiddette “Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili” per la richiesta da parte dei privati di riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.

### **1.1 Il documento del Sindaco e l’avviso pubblico**

La l.r. 11/2004 prevede, all’art. 18 c.1, che l’adozione di successivi P.I. (Piani degli Interventi) sia subordinata alla redazione di un documento programmatico, comunemente denominato “Documento del Sindaco” nel quale “sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi” e che tale documento sia illustrato presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale; naturalmente gli interventi previsti dovranno essere compatibili con la normativa del P.A.T.I. e rispettarne i relativi principi di sostenibilità.

Tale procedura è tesa a favorire la conoscenza e la partecipazione alle iniziative dell’Amministrazione garantendo a tutti i cittadini e portatori di interesse (enti pubblici, associazioni economiche, associazioni sociali e private) la possibilità di intervenire nel processo di pianificazione.

Per quanto concerne il presente P.I. n.1 il Documento del Sindaco è stato adottato con Del. C.C. n.38 del 18/12/2015, alla quale è seguita la pubblicazione del relativo avviso pubblico nonché della scheda di partecipazione/richiesta da trasmettere all’Amministrazione da parte di cittadini ed interessati. Il Documento del Sindaco evidenziava i diversi interventi potenzialmente interessati dal nuovo P.I., sottolineando comunque:

- la necessità di provvedere all’informatizzazione del P.I.;
- la priorità per gli interventi relativi alla “prima casa” di abitazione;
- la possibilità che il P.I. potesse essere attivato per stralci;
- il limite delle nuove cubature ammissibili.

Sulla base dell’esame delle richieste pervenute e di quelle giacenti, formulate anche in sede di adozione del P.A.T.I. e rimandate per competenza al P.I., sono stati previsti interventi di variante al vigente P.I. (ex P.R.G.) relativi a:

- interventi di nuova edificazione.;
- interventi con prescrizioni puntuali;
- interventi normativi di carattere tecnico connessi alla nuova cartografia ed alle nuove modalità operative del P.I.;
- interventi normativi relativi ad altre tematiche.

Va rilevato inoltre che in questo P.I. n.1 sono stati valutati, per la nuova edificazione, prioritariamente gli interventi connessi all’edificabilità di “prima casa”, come previsto dalla normativa P.A.T.I..

#### ***INTERVENTI DI VARIANTE A SEGUITO DI RICHESTE***

Sulla base richieste pervenute la variante n.1 opera 16 interventi, dei quali:

- 2 “Nuovi interventi” descritti in altrettante specifiche schede previste all’interno di un nuovo Repertorio, allegato alle Norme Tecniche, denominato “Repertorio N”;
- 3 “Interventi Puntuali” descritti in specifiche schede previste all’interno di un nuovo Repertorio, allegato alle Norme Tecniche, denominato “Repertorio P”.
- 8 interventi cartografici, inerenti l’eliminazione di previsioni a parcheggio inattuato che pregiudicano la possibilità di intervenire sull’edificato già esistente. In un solo caso a Tocol l’intervento cartografico prevede la mera traslazione della previsione a parcheggio;
- 1 intervento di modifica del Grado di Protezione di un edificio per permettere interventi di ristrutturazione;
- 1 intervento normativo relativo alla disciplina di ricostruzione dei ruderi.

Per quanto concerne il “Repertorio N” sono previsti 2 interventi non rientranti nella fattispecie “prima casa” dei quali uno con un unico edificio e volumetria massima

ammissibile di 850 mc. ed uno con 2 edifici e volumetria massima complessiva di 1.660 mc. Si tratta in tutti i casi di interventi effettuati entro gli ambiti di "ridefinizione del margine" previsti dal P.A.T.I. e valutati in sede di Valutazione Ambientale Strategica, "interessabili da interventi di trasformabilità secondo quanto previsto al titolo III" delle N.T. del P.A.T. stesso; nelle singole Schede N l'iniziale tavoletta di inquadramento contestualizza ogni intervento con riferimento alla cartografia del P.A.T.I. mentre l'intervento specifico di variante è riportato sulla nuova cartografia C.T.R.N. del P.I..

Per ognuno degli interventi vengono previsti inoltre gli specifici parametri edilizi, eventuali prescrizioni puntuali e note particolari.

Fra le prescrizioni particolare rilevanza assume l'obbligo di convenzionamento che prevederà obblighi e tutele per mantenere nel tempo la destinazione d'uso prevista, secondo disposizioni generali che saranno emanate dall'Amministrazione prima dell'approvazione della Variante.

Da segnalare inoltre, in particolare, la necessità di specifico studio geologico per gli interventi ricadenti in aree di attenzione previste dal P.A.T.I..

Sempre con riferimento al "Repertorio N" va evidenziato che, per l'intervento N.2 viene previsto l'obbligo di redazione di un Piano Urbanistico Attuativo al fine di definire le opere di urbanizzazione dell'area e disciplinarne i punti di accesso.

Relativamente al "Repertorio P" sono previsti 3 nuovi interventi puntuali.

#### *INTERVENTI NORMATIVI ED ALTRI*

Gli interventi normativi previsti con il P.I. n.1 riguardano essenzialmente i riferimenti ai nuovi elaborati informatizzati su base C.T.R.N. che sostituiscono i precedenti. Si tratta, in particolare:

- dell'elenco delle tavole e degli elaborati del P.I. n.1 (nuovo art. 34 delle N.T.);
- delle modalità di applicazione della disciplina urbanistica in caso di difformità fra basi cartografiche C.T.R.N. e basi catastali (nuovo art. 34 delle N.T.);
- delle disposizioni relative all'introduzione dei nuovi repertori "N" e "P" relativi ai nuovi interventi ed agli interventi puntuali;
- dell'introduzione della disciplina del nuovo azzonamento a "verde privato" (Art.17, lett.H);
- dell'introduzione della nuova disciplina relativa alla ricostruzione dei ruderi.

Gli interventi di cui sopra sono tutti conseguenti alle richieste pervenute da parte di cittadini sia in sede di osservazioni al P.A.T.I. che di bando del P.I..

Le rimanenti e più rilevanti tematiche normative (parametri degli azzonamenti, gradi di protezione ecc.) o cartografiche (aree a standard confermate ed eliminate, perimetrazioni varie ex l.r. 14/17 ecc.) sono rimandate alla seconda fase del P.I..

## 2 LOCALIZZAZIONE CARTOGRAFICA-COROGRAFICA

La localizzazione corografica e cartografica considererà due aspetti:

- l'esatta ubicazione delle opere descritte, con riferimenti alle possibilità di accesso ed alla necessità eventuale di modificazione della viabilità per la realizzazione delle opere, ecc.;
- l'ubicazione delle attività in esame rispetto ai siti della Rete Natura 2000.

### 2.1 Individuazione dell'ambito della proposta di variante

Si riporta l'ubicazione delle aree interessate dalla proposta di variante in esame.




Figura 1: Corografia generale dell'ambito di variante

## 2.2 Ubicazione rispetto ai siti della rete Natura 2000

I siti della rete Natura 2000 presenti nel territorio comunale interessati dalla previsione di variante sono (cfr. figura 1 sotto riportata):

- SIC/ZPS codice IT3230084 "Civetta-Cime di San Sebastiano".




Figura 2: localizzazione dei siti della rete Natura 2000 nel territorio del Comune di S. Tomaso Agordino




Figura 3: localizzazione delle previsioni di variante rispetto ai siti della rete Natura 2000 considerati

Gli ambiti di variante sono esterni alle aree della rete Natura 2000 presenti nel comune di San Tomaso Agordino; si tratta ad ogni modo di previsioni riguardanti interventi su aree accessibili direttamente dalla viabilità esistente all'interno della municipalità.

### **3 VERIFICA DELLA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI DI INTERESSE**

Nella cartografia in figura 3, si riporta l'esatta localizzazione degli ambiti di intervento (Nuovi interventi e Interventi puntuali del P.I. riportati anche nelle schede descrittive allegate alla presente), delle zone di PRG allargate in quanto compatibili con il PAT (ovvero degli ampliamenti effettuati per inglobare abitazioni o nuclei esistenti che insistono per l'appunto sul buffer di 30 metri già valutato in sede della Valutazione di Incidenza del P.A.T.) e delle richieste accolte dalla cittadinanza, in relazione all'ubicazione dei siti della rete Natura 2000 più prossimi.

L'area di valutazione è circoscritta all'effettiva superficie interessata dalle diverse proposte, con ubicazione comunque sempre esterna alle aree della rete Natura 2000.

Le aree direttamente interessate dalla Variante n.1 al P.I. comunale comprendono una serie di superfici localizzate in prossimità di aree abitate, adiacenti a fabbricati residenziali, situate sempre all'esterno della SIC/ZPS esaminata. Non sono presenti inoltre all'interno dell'area di indagine ambienti caratterizzati dalla presenza significativa ed unica di elementi di interesse comunitario (ad esempio aree localizzate e di estensione limitata, che ospitano popolazioni di specie di importanza biogeografica).

#### **4 RAPPORTO TRA LE ATTIVITÀ PREVISTE E GLI ASPETTI AMBIENTALI**

Come già indicato nel paragrafo 2.1, tutti gli ambiti di variante sono serviti e raggiunti dalla viabilità municipale e situati in ambiti urbani, esternamente alle aree della rete Natura 2000 identificate.

##### **4.1 *Interferenze con gli elementi di interesse comunitario***

Rispetto alla situazione attuale, la realizzazione dei nuovi interventi e degli interventi puntuali del P.I. oltre che delle richieste accolte dalla cittadinanza, connessi alla proposta di variante di piano in esame, produrrà potenzialmente nella eventuale fase di cantiere dei singoli interventi disturbo da rumori legati alla realizzazione delle opere, presenza antropica, produzione di polveri, ecc.. ritenuti non significativi e negativi in rapporto al grado di conservazione attuale riferito ai siti della rete Natura 2000 e/o agli elementi chiave di interesse comunitario (habitat e specie).

Tale esito è sicuramente valido anche per quanto riguarda l'allargamento delle zone di PRG (compatibili con il PAT), essendo già stati esaminati gli effetti aggiuntivi previsti in sede della Valutazione di Incidenza del P.A.T..

##### **4.2 *Conclusione sulla necessità di V.Inc.A.***

In relazione agli obiettivi della presente relazione, per quanto evidenziato nei paragrafi precedenti, la non applicabilità della procedura di valutazione di incidenza si produce quando:

- sia verificata l'assenza di effetti aggiuntivi su elementi di interesse comunitario (habitat, habitat di specie e specie), derivanti dalla realizzazione del piano, progetto o intervento;
- sia accertata la palese non significatività di eventuali effetti aggiuntivi (considerata anche in relazione ad aspetti sinergici e cumulativi), in quanto non valutabili come aggiunta quantitativa, o non influenti sotto il profilo qualitativo rispetto al c.d. "rumore di fondo" già presente<sup>1</sup>.

La valutazione di incidenza risulta necessaria qualora un piano progetto o intervento comporti la possibilità di manifestazione di effetti negativi significativi sugli elementi chiave dei siti della rete Natura 2000. Nel caso esaminato si è verificato che la variante in oggetto non necessita della redazione di uno *screening* di valutazione di incidenza, in quanto parte degli effetti aggiuntivi previsti sono già stati esaminati in sede della Valutazione di Incidenza del P.A.T. e ritenuti non significativi e negativi in rapporto al grado di conservazione attuale riferito ai siti della rete Natura 2000 e/o agli elementi chiave di interesse comunitario (habitat e specie). Anche la restante parte di interventi, essendo situata esternamente alle aree della rete Natura 2000 può ritenersi senza alcun effetto aggiuntivo riferito ai siti della rete Natura 2000 e/o agli elementi chiave di interesse comunitario (habitat e specie).

Per concludere si afferma che la fattispecie di variante può rientrare all'interno di un caso di esclusione alla procedura V.Inc.A. indicato nella D.G.R. 1400/17, al numero 23, che individua *"piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*.

Nel complesso, quindi si può certificare con ragionevole certezza scientifica, che la realizzazione delle opere previste dalla Variante n. 1 al P.I. del Comune di San Tomaso Agordino non comporta effetti aggiuntivi negativi e significativi sugli elementi chiave dei siti della rete Natura 2000.

---

<sup>1</sup> Qualora si accertasse che un effetto aggiuntivo non fosse specificamente riconducibile ad una palese non significatività rispetto allo stato attuale, dovrà esserne valutata l'effettiva significatività: tale aspetto comporterà pertanto l'esclusione del piano, progetto o intervento dalla fattispecie prevista dalla D.G.R. 1400/17 allegato A, punto 2.2, per entrare a tutti gli effetti nell'ambito dello studio di incidenza, previsto al paragrafo 2.1 della stessa D.G.R.

#### **4.3 Giudizio finale**

Viste le considerazioni di cui ai punti precedenti, la Variante al Piano degli Interventi in esame, con certezza non comporta alterazione alla coerenza della rete Natura 2000 e pertanto non risulta necessario procedere con la valutazione di incidenza dell'intervento.

**Giovanni Carazzai**

*dottore forestale*



# ALLEGATO E alla D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017

## Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza

Il sottoscritto Giovanni Carazzai nato a Feltre (BL) il 12 luglio 1976 e residente in via San Bartolomeo, 5 frazione Lamem del Comune di Feltre 32032 (BL) - tel. 340.8742083 e-mail: giocaraz@yahoo.it PEC: g.carazzai@epap.conafpec.it - in qualità di tecnico incaricato di valutare la non necessità della Valutazione di Incidenza dell'intervento in questione con la normativa comunitaria, nazionale e regionale inerente la rete ecologica dei siti Natura 2000 per la "Variante n. 1 al P.I.",

### **DICHIARA**

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di Valutazione di Incidenza prevista dell'Allegato A, punto 8 del paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 nel quale si evidenzia come la valutazione di incidenza non è necessaria al ricorrere della seguente condizione *"piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*.

Alla presente si allega relazione tecnica dal titolo: Variante n. 1 al P.I..

FELTRE, 01.08.2018

Il DICHIARANTE

Dottore Forestale e ambientale  
**Giovanni Carazzai**



## **Dichiarazione sostitutiva di certificazione**

Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017 (Allegato G), il sottoscritto Giovanni Carazzai nato a Feltre (BL) il 12 luglio 1976 con studio in via Giare n. 4 e residenza in via San Bartolomeo n. 5 nel Comune di Feltre (BL) - tel. 3408742083 e-mail: giocaraz@yahoo.it PEC: g.carazzai@epap.conafpec.it - in qualità di tecnico incaricato della redazione della relazione di incidenza ambientale (*screening*) per la "Variante n. 1 al P.I.",

### ***DICHIARA***

- di appartenere all'Ordine professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Belluno iscritto al numero 149;
- di essere in possesso del titolo di studio di Dottore forestale e ambientale rilasciato dall'Università degli Studi di Padova il nel febbraio 2002.

### ***E ALTRESÌ***

di essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di habitat e specie, obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente studio per valutazione di incidenza e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal piano, dalla variante, dal progetto o dall'intervento in esame.

FELTRE, 01.08.2018

II DICHIARANTE

Dottore Forestale e ambientale  
**Giovanni Carazzai**



**Informativa sull'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.**

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

FELTRE, 01.08.2018

Il DICHIARANTE

Dottore Forestale e ambientale  
**Giovanni Carazzai**



**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. Il Titolare del trattamento è: Regione del Veneto, con sede in Giunta Regionale Palazzo Balbi, via Dorsoduro n. 3901, CAP 30123 Venezia. Il Responsabile del trattamento è: Dipartimento Reti ecologiche e biodiversità.

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.


FELTRE, 01.08.2018

II DICHIARANTE

Dottore Forestale e ambientale  
**Giovanni Carazzai**



Documento di identità del dichiarante



Cognome	CARAZZAI
Nome	GIOVANNI
nato il	12/07/1976
(atto n. 424 l. s. A)	
a	FELTRE (BL)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	FELTRE (BL)
Via	VIA SAN BARTOLOMEO, 5
Stato civile	LIBERO PROFESSIONISTA
Professione	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	m. 1,75
Capelli	CASTANI
Occhi	VERDI
Segni particolari	

	
Firma del titolare	<i>G. Carazzai</i>
FELTRE	11/08/201
IL SINDACO	
Impronta del dito indice sinistro	d'ordine del sindaco
dir. se il funzionario incaricato	dir. c. 5.16 Tranquillin
	